

NOTA INFORMATIVA N. 9/2018

LE NUOVE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'efficacia del Codice del terzo settore è condizionata all'emanazione di decreti ministeriali, autorizzazioni UE e operatività del Registro Unico. Alcune norme, soprattutto fiscali, entrano però in vigore dall'1.1.2018 con particolare riferimento al nuovo regime delle erogazioni liberali.

1. Il lungo cammino per l'efficacia del Codice del terzo settore

Il D.lgs. luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) è entrato in vigore il 3.8.2017, ma l'efficacia e l'operatività delle relative norme sono subordinate:

✓ all'adozione dei decreti attuativi entro un anno dall'entrata in vigore del Codice;

✓ al rilascio, per alcune disposizioni di carattere prevalentemente fiscale, dell'autorizzazione da parte della Commissione Ue;

✓ all'istituzione e operatività del Registro unico che è possibile prevedere non prima della fine del primo semestre 2019; fino a tale data continueranno ad applicarsi le norme attualmente in vigore derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS) ed imprese sociali, i quali enti dovranno, tuttavia, adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice.

2. L'applicazione anticipata al 1° gennaio 2018 di alcune disposizioni.

Le disposizioni di natura fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel Registro unico a decorrere dal periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, fatta salva l'applicazione anticipata in via transitoria dall'1.1.2018 delle disposizioni riguardanti:

- il *social lending* (la fiscalità agevolata per il risparmio raccolto a favore di enti del terzo settore sui portali on line);
- l'esenzione dall'ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV e delle APS;
- le agevolazioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, ipotecaria e catastale ed imposta di bollo;
- le norme relative alle deduzioni e alle detrazioni per le erogazioni liberali.
- Il *social bonus*.
- i titoli di solidarietà, per i quali si è però in attesa dell'autorizzazione della Commissione Ue;

3. In particolare: le erogazioni liberali e il social bonus

A partire dal 1° gennaio 2018 muta favorevolmente il regime di deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali effettuate, fino al momento di operatività del Registro Unico, a favore di Onlus ed anche di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, come da tabella esemplificativa che segue.

| | Fino al 31 dicembre 2017 | Dal 1° gennaio 2018 |
|-----------------------|--|--|
| Detrazione IRPEF | La detrazione per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore spetta nel limite del 26%, per un importo totale non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta. | Il limite del 25% è aumentato al 30% (35% se l'ente beneficiario è un'ODV). |
| Deduzione dal reddito | In alternativa alla detrazione irpef del 26%, le persone fisiche, nonché società ed enti che effettuano erogazioni liberali a favore di ONLUS, possono dedurre dal reddito l'importo donato, con il limite del 10% del reddito dichiarato e per erogazioni annue fino a 70.000 euro. | <p>Scompare il tetto di 70.000 euro. La deduzione risulta più conveniente della detrazione per i soggetti con aliquota marginale irpef superiore al 30% (o 35%). Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con sistemi che ne consentano la tracciabilità, mentre l'individuazione di quelle in natura e la loro modalità di valorizzazione sono demandate ad un decreto ministeriale.</p> <p>Nel caso in cui le liberalità in denaro o natura superino il reddito complessivo, l'eccedenza è riportabile nei quattro periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.</p> |

A favore di coloro che effettuino liberalità a favore di ONLUS, ODV e APS che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata e loro assegnati con finalità di impiego nello svolgimento di attività di interesse generale e senza modalità commerciali, viene introdotto un credito d'imposta (c.d. social bonus):

- per le persone fisiche, pari al 65% dell'importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- per società ed enti, pari al 50% dell'importo erogato, nei limiti del 5% dei ricavi annui.

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione senza rispettare né il limite annuale di 700.000 euro per le compensazioni in F24, né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta di 250.000 euro, non è imponible ai fini irpef, ired o irap e non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni previste per erogazioni liberali.

1° febbraio 2018